



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321



comune di trieste
area lavori pubblici

prot.gen. 2017/0137961
prot.corr. N-2017 /15/1/5 16/1
sezionale 2017/0010224
data 25/07/2017

**AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI
PROGETTO E PARTENARIATI**
DIREZIONE

OGGETTO: Regolamento di Polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90, L.R. 21.10.2011, n.12 e L.R. 09.06.2017, n.22.
- Circolare esplicativa in sede di vigilanza del Comune.

PREMESSA

La presente circolare, nel quadro delle attività di vigilanza che il Comune esercita in base all'art. 4 terzo comma della L.R. 12/2011 e alla luce degli adeguamenti normativi introdotti dalla L.R. 09.06.2017, n. 22 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria) è uno strumento volto a veicolare agli utenti, agli operatori sanitari e agli operatori economici che esercitano l'attività funebre alcuni contenuti informativi.

Verranno forniti i criteri applicativi di norme di settore, in ordine al servizio di raccolta e trasferimento delle salme di persone decedute in private abitazioni, comprese le case di riposo e le strutture ad esse equiparate e alle condizioni per usufruire della gratuità dei servizi funebri essenziali.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ai sensi del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria" nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

Gli intervenuti aggiornamenti normativi, introdotti dalla citata L.R. 22/2017 in materia funeraria e di polizia mortuaria hanno apportato modifiche alle definizioni di cadavere e/o salma, di cui all'art. 2 della L.R. 12/2011, come di seguito precisato:

- <<cadavere: il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione (art. 1, lettera a)>>;
- <<salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino alle ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione (art. 1, lettera b)>>.

Il periodo di osservazione è il periodo in cui la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.

Ai sensi della L.R. 21.10.2011, n.12 (norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), il suddetto periodo di osservazione può essere svolto, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:

- a) presso il domicilio del defunto (*così come modificato dall'art. 6, comma 1, LR 22/2017*);
- b) presso la struttura obitoriale;
- c) presso la casa funeraria (*opzione al momento non disponibile nella Città di Trieste*).

PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SALMA (anche presso il domicilio del defunto)

Qualora si verifichi il decesso di una persona presso un'abitazione privata, il Cittadino, dopo aver contattato il personale sanitario (118 o Guardia Medica, oppure il Medico curante) il quale redige la constatazione di decesso, ha la facoltà di far svolgere il prescritto periodo di osservazione presso il domicilio del defunto, fatti salvi gli specifici casi di esclusione previsti dalla norma, in alternativa può richiedere il trasferimento della salma durante il periodo di osservazione alla struttura obitoriale di Via Costalunga.

Detto trasferimento, su iniziativa dei familiari del defunto, viene svolto in regime di libera concorrenza da qualunque soggetto che esercita l'attività funebre ed implica l'instaurazione di un rapporto contrattuale, di natura privatistica, tra la parte richiedente tale trasporto e l'impresa funebre che provvede ad eseguirlo.

Gli oneri connessi al predetto trasferimento sono ad esclusivo carico dei familiari che lo hanno richiesto e le relative tariffe sono soggette al libero mercato.

COMPITI DEL COMUNE

A) SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASFERIMENTO SALME ALL'OBITORIO

Rientra tra i compiti istituzionalmente garantiti dal Comune:

- il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto, di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari fino al 2° grado di parentela individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile, mediante verifiche anagrafiche effettuate presso lo Stato Civile dalla ditta di onoranze funebri incaricata dal Comune;
- il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, per ragioni di ordine pubblico e di tutela della salute pubblica, rivolgendosi a soggetti che esercitano l'attività funebre secondo il criterio della turnazione.

Il Comune assicura, inoltre, il trasferimento delle salme nei casi in cui l'intervento venga espressamente richiesto dall'Autorità Giudiziaria, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il decesso.

B) SERVIZI FUNEBRI ESSENZIALI (c.d. FUNERALI GRATUITI art. 4, comma 1, lettera d, della L.R. 21 ottobre 2011, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a della L.R. 09.06.2017, n.22)

Per quanto riguarda lo svolgimento del servizio di trasporto funebre in caso di indigenza del defunto, di stato di bisogno della famiglia, o di disinteresse da parte dei familiari, il Comune con D.C. n. 70 del 18.12.2012, integrata dalla D.C. n. 12 del 2.4.2013, ha determinato i criteri per usufruire della gratuità delle prestazioni in parola, ovvero:

- a) lo stato di "indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa" è dichiarato dal Servizio Sociale di questa Amministrazione in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, con le procedure di cui al D.Lgs 31 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) lo stato di "disinteresse da parte dei familiari", può essere riconosciuto allorché si qualifichi con l'assenza univoca, permanente e non contraddetta, dei comportamenti dei parenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 15 giorni dal decesso. In tal senso gli operatori delle imprese di onoranze funebri incaricate, su ordine del Comune, effettueranno preventivamente apposita verifica anagrafica volta ad accertare l'assenza o l'esistenza di familiari ai quali verrà comunicato formalmente l'avvenuto decesso con contestuale richiesta di manifestazione d'interesse (*qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per il defunto, la prestazione del servizio funebre, così come ogni altra spesa sostenuta in tale senso dal Comune, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse verso il defunto*).
- c) lo stato "di condizione di bisogno" dei parenti viene da questi espresso con dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti l'incapacità economica a sostenere gli oneri delle spese funerarie o del trasporto della medesima (*in tal caso il richiedente rimane responsabile del contenuto delle dichiarazioni rilasciate che saranno oggetto di controlli dell'Isce da parte dell'Amministrazione Comunale – Ufficio Tasi e Contrasto Evasione Erariale*).

Soggetti tutelabili "rientranti nella lettera C" (vedi sopra):

- 1) i destinatari sono tutte le persone residenti nel Comune di Trieste, che si trovino in condizioni di disagio economico temporaneo o continuativo.
- 2) in particolare anziani di età uguale o superiore ai 65 anni fragili/non autosufficienti, adulti non ricollocabili al lavoro per età o per situazioni personali di multiproblematicità, adulti con modalità di vita marginali/assenza di dimora stabile, nuclei familiari/genitori soli con figli minori in condizione di grave precarietà economica.
- 3) sono destinatari, eccezionalmente, anche le persone non residenti che sono state segnalate al Servizio Sociale del Comune per giustificati e gravi motivi e le persone la cui regolarità di soggiorno in Italia non sia decaduta in via definitiva in quanto non completato e definito il procedimento previsto dalla normativa vigente in materia di immigrazione (TU Immigrazione, D.Lgs. n. 286/98 e successive direttive applicative del Ministero dell'Interno).
- 4) nel caso di interventi erogati a cittadini non residenti nel Comune, il Comune di Trieste, nei limiti di legge, deve attivarsi per la rivalsa dei costi sostenuti, nei confronti del comune di residenza.

ISEE del nucleo familiare:

calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni non superiore ad Euro 7.500,00;

Patrimonio mobiliare del nucleo familiare:

calcolato ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni, partecipazioni azionarie e non azionarie, fondi di investimento e ogni altra componente patrimoniale definita dal DPCM 221/99), al lordo della franchigia prevista dal citato D.Lgs. n.109/98, non superiore ad Euro 5.000,00;

- d) nel caso in cui vi siano ragioni di ordine pubblico e di tutela della salute pubblica, per i quali si rende necessario l'effettuazione delle operazioni cimiteriali entro termini temporali definiti.

25 LUG. 2017

IL DIRETTORE DI AREA
dott. Enrico CONTE

